REGOLAMENTO (CEE) N. 3449/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

che proroga la possibilità di compilare i titoli d'importazione e di esportazione e i certificati di fissazione anticipata, nonché le domande e gli estratti degli stessi, secondo gli esemplari validi prima dell'adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (6), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (7), in appresso denominato atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (8), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (10), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (12), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 6 e l'articolo 25,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 (14), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4 e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (16) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (17), in particolare l'articolo 12bis, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (18), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (20), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(8) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(9) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(10) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(11) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(12) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(13) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(14) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
(15) GU n. L 75 del 28. 3. 1973, pag. 4.
(16) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(17) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(18) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(19) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(20) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1600/72 della Commissione, del 20 luglio 1972 [1], ha modificato l'allegato del regolamento (CEE) n. 1373/70, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico [2] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 [3]; che tale regolamento ha fra l'altro previsto, a titolo transitorio, la possibilità di rilasciare fino al 31 dicembre 1973 titoli d'importazione e di esportazione e certificati di fissazione anticipata, nonché gli estratti degli stessi, compilati secondo gli esemplari validi il 31 gennaio 1973;

considerando che i motivi tecnici su cui era fondata tale misura rimarranno validi oltre la durata di validità prevista dal regolamento (CEE) n. 1600/72; che occorre pertanto prorogare tale validità;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, i cereali, il pollame e le uova, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione e di esportazione e i certificati di fissazione anticipata, nonché le domande e gli estratti degli stessi, possono essere compilati, fino al 31 dicembre 1974, secondo gli esemplari validi il 31 gennaio 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 172 del 30. 7. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.